

PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI

Gentili Clienti,

Vi informiamo che con l'emanazione del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.09.2024, l'istituto della PATENTE A CREDITI è divenuto operativo ed entrerà in vigore dal 01.10.2024.

PERTANTO LA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI SARÀ OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE OPERANTI NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI O MOBILI INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA.

Per ottenere la patente a crediti devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- 1) Essere iscritti alla CCIAA;
- 2) Essere in possesso del DURC in corso di validità;
- 3) Aver predisposto il DVR (documento di valutazione dei rischi) se previsto;
- 4) Essere in possesso degli Attestati di formazione obbligatoria in tema salute e sicurezza;
- 5) Aver nominato il RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) se previsto;
- 6) Essere in possesso del DURF (certificato di regolarità fiscale) se previsto.

La patente dovrà essere richiesta tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che sarà reso disponibile dal 01 ottobre 2024.

In attesa dell'attivazione del portale ministeriale, già da ora e sino al 31/10/2024, le aziende possono inviare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (vedi file allegato in Word) concernente il possesso dei suddetti requisiti richiesti dall'art. 27, c. 1, del D.lgs 81/2008, tramite PEC, all'indirizzo

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC, ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola alla presentazione della domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data. TALE ADEMPIMENTO NON E' DELEGABILE A TERZI.

A PARTIRE DAL 01 NOVEMBRE P.V. NON SARÀ PIÙ VALIDA L'AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE INVIATA MEDIANTE PEC.

L'istanza per il rilascio del DURF, compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante, deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale/sede legale dell'azienda tramite l'apposito modello-istanza, qui allegato modello PDF editabile, mediante

- consegna diretta, in questo caso l'Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- raccomandata con avviso di ricevimento, allegando una fotocopia del documento d'identità del soggetto che firma il modello;

- posta elettronica certificata, specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma autografata allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare/legale rappresentante.

L’indirizzo PEC per sede competente può essere reperito al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici/come-ottenere-il-certificato>

Il certificato DURF ha una validità di 4 mesi.

Restano esclusi da tale adempimento:

- coloro che effettuano mere forniture di beni o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

RICAPITOLANDO LE COSE DA FARE SONO LE SEGUENTI

- compilare l’autocertificazione (allegato WORD) allegando il documento di identità del firmatario;
- inviare il tutto a mezzo PEC al seguente indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it;
- attivarsi quanto prima con una società che si occupa di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro per verificare la validità dei documenti già in vostro possesso o per valutare l’elaborazione di nuovi documenti;
- compilare il modello PDF editabile per la richiesta del DURF ed inviarlo all’agenzia delle entrate;
- dal 01.10.2024 accedere al portale per la richiesta della vera e propria “PATENTE A CREDITI”; attualmente il portale non è ancora disponibile – appena verrà attivato sarà nostra cura inviarvi il link di riferimento.

QUALORA L’IMPRESA NON SIA IN POSSESSO DELLA PATENTE A PUNTI NON POTRA’ OPERARE NEI CANTIERI ED IN OGNI CASO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN CANTIERI DA PARTE DI UN’IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO SPROVVISTO DI “PATENTE A PUNTI” COMPORTA:

- **IL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10% DEL VALORE DEI LAVORI, E COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000 NONCHÉ**
- **L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A LAVORI PUBBLICI PER UN PERIODO DI SEI MESI.**